

DIREZIONE CENTRALE  
PER I CONTRIBUTI

Roma, 24 marzo 1995  
Circolare n. 81

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI  
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI  
E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI  
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E  
PRIMARI MEDICO LEGALI  
e, per conoscenza,  
AL PRESIDENTE  
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE  
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI  
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI

OGGETTO: Art. 5, comma 5, della legge 23.7.1991, n. 223.  
Delibere delle Commissioni Regionali per  
l'impiego.

Sommario:

L'art. 5, comma 5, della legge 23.7.1991, n. 223 prevede un parziale esonero dal contributo di ingresso alla mobilita', qualora l'azienda procuri, secondo le procedure determinate dalla Commissione Regionale per l'impiego, offerte di lavoro a tempo indeterminato, aventi precise caratteristiche.

Varie Commissioni Regionali hanno assunto delibere che recepiscono i protocolli d'intesa sottoscritti fra organizzazioni datoriali e sindacati.

Istruzioni operative sulle verifiche da effettuare da parte delle Sedi, ai fini della concessione dell'esonero richiesto.

o  
o o

1. Versamento del contributo d'ingresso alla mobilita'.  
Condizioni per l'esonero dal pagamento delle rate residue per i lavoratori che perdono il diritto al trattamento di mobilita'.

Con precedenti circolari (cfr. da ultimo, la n. 238 del 1 agosto 1994) sono state emanate le disposizioni per il versamento del cosiddetto contributo di ingresso alla mobilita' di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Com'e' noto, a differenza di quanto previsto dall'art. 9, lett. b) della legge n. 1115/1968, non e' sufficiente la anticipata cessazione della prestazione per esonerare

l'azienda dal pagamento delle rate del contributo di cui all'art. 5 della legge n. 223/1991: il caso di esonero e' esplicitamente previsto al comma 5, del predetto articolo, modificato dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 451/1994.

Il testo completo della norma risulta quindi essere il seguente:

"L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non e' tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.

Il predetto beneficio e' escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'art. 8, comma 4 bis".

Pertanto, in sintesi, l'impresa e' esonerata dal pagamento delle rimanenti rate, qualora:

- a) abbia procurato offerte di lavoro a tempo indeterminato, secondo le procedure determinate dalla Commissione Regionale per l'impiego;
- b) il lavoro sia professionalmente equivalente, ovvero, in mancanza di questo, presenti omogeneita' anche intercategoriale, o, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, comporti l'inquadramento in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- c) l'impresa non si trovi, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nello stesso o diverso settore di attivita', con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Soddisfatte queste tre condizioni, l'impresa e' esonerata dal pagamento delle rimanenti rate, qualora:

- il lavoratore perda il diritto al trattamento di mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte;
- ovvero, per tutto il periodo in cui il lavoratore, accettando l'offerta procurata dall'impresa, abbia prestato lavoro.

2) Delibere delle Commissioni Regionali per l'impiego.

Anche in conseguenza del dettato della norma, sono

stati stipulati vari accordi sindacali al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed agevolare la ricollocazione dei lavoratori in mobilita': tali accordi sono stati recepiti dalle delibere delle Commissioni Regionali per l'impiego e ne sono divenute parte integrante, ai fini dell'esonero di cui al piu' volte citato art. 5, comma 5, della legge n. 223/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali accordi prevedono, in linea di massima, quanto segue:

- l'invio di una comunicazione all'Organizzazione imprenditoriale di appartenenza, corredata del "curriculum" dei lavoratori a cura dell'azienda che colloca i lavoratori in mobilita';
- l'Associazione imprenditoriale trasmette all'Agenzia per l'impiego le schede "curriculum" e l'Agenzia, nell'elaborare la lista generale, introduce nei tabulati le informazioni aggiuntive descritte nelle schede e trasmette i tabulati stessi all'Associazione imprenditoriale e alle organizzazioni sindacali;
- l'Associazione imprenditoriale, con cadenze predeterminate, assume iniziative concrete idonee a portare a conoscenza delle aziende il numero e le caratteristiche professionali dei lavoratori da ricollocare, per favorire l'incontro della domanda e dell'offerta;
- l'azienda che assume personale in mobilita', a seguito dell'azione promozionale svolta dall'Associazione imprenditoriale con le modalita' di cui al punto predetto, comunica i rispettivi nominativi all'U.R.L.M.O., alle organizzazioni sindacali territoriali, nonche' all'azienda che ha effettuato la messa in mobilita'.

L'impianto sostanziale delle delibere segue lo schema succintamente delineato. Tuttavia, si e' avuto modo di riscontrare in qualche caso che si e' ipotizzata la previsione degli sgravi di cui all'art. 5, comma 5, in caso di assunzione con contratto a termine, successivamente trasformato.

In tale ipotesi, ovviamente, non potra' essere concesso alcun esonero, perche' la norma espressamente prevede l'offerta di lavoro sia fin dall'inizio, a tempo indeterminato, con le specifiche caratteristiche gia' illustrate.

In qualche caso si e' equivocato che l'esonero spetti per tutte le rimanenti rate, purché il lavoratore abbia

superato il periodo di prova: a tale proposito si ribadisce che l'esonero spetta per tutto il periodo di occupazione del lavoratore, e quindi si ripristina l'obbligo del pagamento delle rate, qualora il lavoratore venga licenziato, anche successivamente al superamento del periodo di prova, ma in presenza di un obbligo virtuale dell'impresa a pagare ancora le rate.

Inoltre, in alcuni casi la Commissione Regionale per l'Impiego esprime il parere sull'ammissibilita' dell'esonero del singolo caso.

A riguardo, si precisa che l'autorevolezza del parere espresso non esime le Sedi, prima di concedere l'esonero dalle rate richieste, dall'acquisizione e verifica della documentazione appresso indicata.

Si osserva ancora che le delibere della C.R.I. devono determinare le procedure di offerte di lavoro a tempo indeterminato, ma non possono introdurre casi di esonero non previsti dalla legge n. 223/1991.

Ai fini del riconoscimento dell'esonero, le Sedi devono accertare la conformita' dell'operato delle aziende alla procedura concordata fra Organizzazioni imprenditoriali e Sindacati dei lavoratori e recepita dalle delibere, attraverso documentazione idonea, (es. raccomandata - telegramma - telefax) che dimostri l'avvenuto svolgimento delle singole fasi della procedura stessa.

Pertanto, le aziende che chiedono di fruire del beneficio di cui all'art. 5, comma 5, legge 223/1991 dovranno:

1.) dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero di non risultare con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo,

Tale requisito deve sussistere alla data del licenziamento ed a quella dell'assunzione, a prescindere dal riferimento temporale dei sei mesi di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 451/1994.

Infatti, l'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 451/1994, che ha integrato l'art. 5, della legge n. 223/1991, fa riferimento solo ed unicamente ai rapporti fra le imprese e non considera in alcun modo i riferimenti temporali suddetti;

2.) integrare, ove ricorra il caso, la dichiarazione di responsabilita' di cui al punto 1.) con la documentazione

rilasciata dagli Uffici periferici del Lavoro, attestante che il lavoratore e' stato cancellato dalla lista, in conseguenza del rifiuto delle offerte di lavoro procurate dall'impresa;

3.) impegnarsi a presentare, al termine del periodo previsto per l'esonero, una dichiarazione dell'azienda che ha assunto, attestante che il lavoratore e' stato occupato per tutto il periodo interessato all'esonero stesso.

4.) presentare la seguente documentazione attestante il rispetto delle varie fasi della procedura, sia per il caso sub 2 che sub 3.

- a) copia della comunicazione inviata all'Associazione imprenditoriale;
- b) documentazione dalla quale risultino le concrete iniziative attivate dall'Associazione imprenditoriale che hanno portato alla assunzione dei lavoratori in mobilita';
- c) copia della lettera di comunicazione dell'azienda che ha effettuato l'assunzione;
- d) dichiarazione di responsabilita' dalla quale risulti che il lavoro oggetto del contratto di assunzione abbia i requisiti di cui all'art. 9, legge 223, comma 1, lett. b) e cioe':

- che sia professionalmente equivalente o che presenti omogeneita' anche intercategoriale;
- che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, comporti l'inquadramento in un livello retributivo non inferiore al dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Per quanto attiene, infine, il periodo che va dalla pubblicazione delle delibere alla divulgazione della presente circolare, le Sedi potranno riconoscere il beneficio di cui trattasi, a condizione che le aziende si siano attenute sostanzialmente ai criteri delle delibere, anche se le modalita' seguite non sono perfettamente in linea con quelle sopra indicate.

Sara', quindi, necessaria una valutazione caso per caso tenendo, comunque, presente la necessita' che l'interessamento dell'azienda deve essere provato dalla stessa con documentazione congrua e anteriore all'assunzione del lavoratore.

IL DIRETTORE GENERALE  
TRIZZINO